



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 153/14

Lussemburgo, 19 novembre 2014

Sentenza nella causa C-404/13
The Queen, su istanza di: ClientEarth/The Secretary of State for the
Environment, Food and Rural Affairs

La Corte chiarisce gli obblighi degli Stati membri in merito al il rispetto dei valori limite per il biossido di azoto

Quando uno Stato membro rileva che i valori limite non possono essere rispettati entro il termine stabilito dalla direttiva sulla qualità dell'aria e intende poter prorogare tale termine di cinque anni al massimo, deve chiedere la proroga presentando un piano per la qualità dell'aria che dimostri come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine

La direttiva sulla qualità dell'aria ambiente¹ stabilisce i valori limite per taluni inquinanti nell'aria ambiente. Per quanto riguarda il biossido di azoto i valori limite non devono essere superati dopo il 1° gennaio 2010. Tuttavia, la direttiva prevede che, se in una determinata zona o agglomerato, nel quale le condizioni sono particolarmente difficili, non è possibile raggiungere i valori limite fissati entro tale data nonostante l'attuazione di adeguate misure, uno Stato membro può prorogare il termine fino al 1° gennaio 2015, al massimo. Tale possibilità è sottoposta alla condizione che lo Stato membro predisponga, conformemente ai requisiti previsti dalla direttiva, un piano per la qualità dell'aria che dimostri come i valori limite saranno conseguiti entro il nuovo termine.

Nel Regno Unito, in 40 delle 43 zone stabilite ai fini della direttiva, i valori limite per il biossido di azoto sono stati superati nel 2010. Nel settembre 2011, il Regno Unito ha presentato alla Commissione taluni piani corredati da domande di proroga del termine per 24 delle 40 zone per le quali lo Stato riteneva che i valori limite dovessero essere rispettati entro il 1° gennaio 2015. Per le 16 zone o agglomerati (compresa la «Greater London») i cui piani per la qualità dell'aria prevedevano il rispetto dei valori limite tra il 2015 e il 2025, il Regno Unito non ha presentato alcuna domanda.

ClientEarth, un'organizzazione non governativa di tutela dell'ambiente, ha chiesto ai giudici nazionali di ingiungere al governo britannico di rettificare tali piani al fine di indicarvi le condizioni in presenza delle quali i valori limite stabiliti per il biossido d'azoto avrebbero potuto essere rispettati il più presto possibile e, al più tardi, entro il 1° gennaio 2015.

Investita della causa in ultimo grado, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) chiede alla Corte di giustizia se, qualora i valori limite non siano stati rispettati entro il 1° gennaio 2010, uno Stato membro debba presentare una domanda di proroga. Chiede anche se la predisposizione di un piano per la qualità dell'aria sia rilevante al fine di stabilire se uno Stato membro abbia ottemperato o no alla direttiva e, in caso di non conformità, quale misura debba prendere il giudice nazionale.

A tale proposito, la Corte evidenzia che, per il biossido di azoto, la direttiva prevede che i valori limite «non possono essere superati», il che corrisponde ad un obbligo di risultato. La proroga del termine inizialmente stabilito è possibile unicamente qualora persistano problemi acuti di conformità nonostante l'attuazione di adeguate misure di lotta contro l'inquinamento.

Pertanto, per poter prorogare di cinque anni al massimo il termine stabilito dalla direttiva, uno Stato membro deve presentare la domanda quando emerge in modo oggettivo - tenuto conto dei dati

¹ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1).

esistenti, e nonostante l'attuazione da parte di tale Stato di adeguate misure di lotta contro l'inquinamento - che tali valori non potranno essere rispettati in una zona o in un agglomerato determinato entro il termine indicato. La direttiva non consente alcuna deroga a tale obbligo.

Inoltre, la Corte rammenta che, qualora il superamento dei valori limite di biossido di azoto abbia luogo dopo il termine previsto e una domanda di proroga non sia stata precedentemente presentata, lo Stato membro è parimenti tenuto a predisporre un piano per la qualità dell'aria che preveda misure adeguate affinché il periodo di non conformità sia il più breve possibile. Il semplice fatto di aver predisposto tale piano non consente di considerare che lo Stato di cui trattasi abbia pienamente adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.

Qualora uno Stato membro non abbia rispettato i valori limite e non abbia richiesto la proroga del termine nelle condizioni previste, spetta al giudice nazionale competente, eventualmente adito, adottare nei confronti dell'autorità nazionale ogni misura necessaria, come un'ingiunzione, affinché tale autorità predisponga il piano richiesto dalla direttiva nelle condizioni previste da quest'ultima, di modo che, in particolare, il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106